LOTTA AL DENARO SPORCO
L'ITALIA SI ADEGUA

Gli Ordini pronti a recepire l'operatività delle disposizioni europee emanate nel 2001

Su tipologia e oggetto delle segnalazioni le categorie chiedono ulteriori precisazioni

Professionisti, debutto antiriciclaggio

Entro fine mese i regolamenti attuativi della seconda direttiva Ue

La normativa antiriciclaggio si accinge a vivere una stagione di rinnovato fulgore. Le novità in arrivo con il 2006 non sono poche soprattutto, poi, per le professioni giuridico-contabili, gli intermediari finanziari e altre categorie chiamate alla collaborazione con le autorità di vigilanza di settore.

● **Il regolamento attuativo.** Dopo lunghi mesi di attesa sta per essere emanato il provvedimento con cui si dà attuazione all'articoli 3, comma 2 e 8, comma 4 del Dlgs 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva Ue (n. 2001/97) sull'antiriciclaggio.

Il varo del regolamento — che sarà accompagnato da altri due provvedimenti dedicati rispettivamente agli intermediari finanziari e agli altri soggetti come Sicav, assicurazioni o società di riscossio — segnerà l'entrata in vigore dei nuovi obblighi previsti per avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili e consulenti del lavoro ed è per questa ragione particolarmente atteso e "temuto", introducendo epocali innovazioni nelle modalità comportamentali di esecuzione dei mandati professionali. Si tratta, come noto, degli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette.

La bozza dell'articolato è stata oggetto di molteplici revisioni, (circa due anni sono proseguiti i lavori) anche dovute alle osservazioni formulate dagli Ordini, e dovrebbe essere ormai prossima alla stesura definitiva (l'Economia conta di inviare il regolamento alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione entro la fine di gennaio, si veda l'articolo in pagina), che si spera abbia tesaurizzato le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

● **Il parere del Consiglio di Stato.** Nell'adunanza plenaria del 29 agosto scorso era stato infatti reso il parere n. 3572/2005 sulla bozza di regolamento, i cui punti più significativi hanno riguardato, da un lato, la specificazione della normativa attuativa relativa alle società di revisione e, dall'altro, i criteri di individuazione delle operazioni sospette, disciplinati dall'articolo 11 dello schema di regolamento.

Con riguardo alla prima questione il Consiglio di Stato, dopo avere rilevato che correttamente l'articolo 2, comma 2, del regolamento individua fra i suoi destinatari anche le società di revisione iscritte all'albo speciale (articolo 161 del Tuf) in quanto espressamente indicate nella normativa di rango primario dall'articolo 11, lettera p) Dlgs 56/2004, aveva correttamente affermato che questa disposizione regolamentare, laddove esclude l'applicazione dell'articolo 11, che individua i criteri per l'individuazione delle operazioni sospette, alle società di revisione, appare fuorviante dal momento che in questo modo potrebbe apparire che questi soggetti non abbiano l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e ciò in contrasto con quanto previsto sia dalla legislazione comunitaria che dalla normativa nazionale di rango primario (articolo 2 Dlgs 56/2004). In realtà, questo inconveniente è conseguenza di una évidente svista (da eliminare con un intervento del Legislatore) che nell'articolo 8, comma 4, Dlgs 56/2004 — sul conferimento all'Economia del potere di stabilire le norme per l'individuazione delle operazioni sospette — non richiama anche le società di revisione (lettera p dell'articolo 2 del Dlgs 56/2004.

Con riferimento all'individuazione delle operazioni sospette (articolo 11 dello schema di regolamento), il Consiglio di Stato aveva invece censurato la disposizione contenuta nel comma 1, che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione, prevede che i professionisti debbano utilizzare le informazioni in loro possesso per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la loro capacità economica e le finalità perseguite, in quanto avente scopi che eccedono quelli specificatamente propri della legge antiriciclaggio. Come pure era stato formulato un rilievo, anch'esso condivisibile, di eccessiva indeterminatezza in relazione all'elencazione dei criteri che i professionisti dovranno seguire nell'individuare le operazioni sospette (comma 5 dell'articolo 11). Il parere riteneva necessaria una "decodifica" di alcuni degli indici richiamati, da attuare attraverso disposizioni applicative dell'Uic, da inserire come allegato esplicativo del regolamento.

Disposizioni, queste, che allo stato attuale dovrebbero essere emanate contestualmente al al regolamento.

● **La comunitaria 2005.** Nel quadro fin qui tratteggiato si innestano anche i lavori parlamentari per l'approvazione della legge comunitaria 2005, oggetto di emendamenti del Governo al Senato volti ad ampliare la platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio con l'inclusione dei cosiddetti tributaristi non iscritti in albi e degli intermediari fiscali abilitati e iscritti nei ruoli delle Camere di commercio. La proposta tende a inserire nel Dlgs 56/2004 una lettera s-bis all'articolo 2 che estenda i doveri di segnalazione anche a tali ultime categorie, dalla difficile definizione giuridica. Nello stesso provvedimento ha trovato posto anche la delega per il recepimento della terza direttiva 2005/60/Ce, che apporterà significative modifiche all'intero sistema.

PAGINA A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI

Il quadro

NORME COMUNITARIE

- Direttiva n. 91/308/Ceee - I
- Direttiva n. 2001/97/Ce - II
- Direttiva n. 2005/60/Ce - III

NORME NAZIONALI

- Legge 5 luglio 1991, n. 197
- Dlgs 25 settembre 1999, n. 374
- Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56

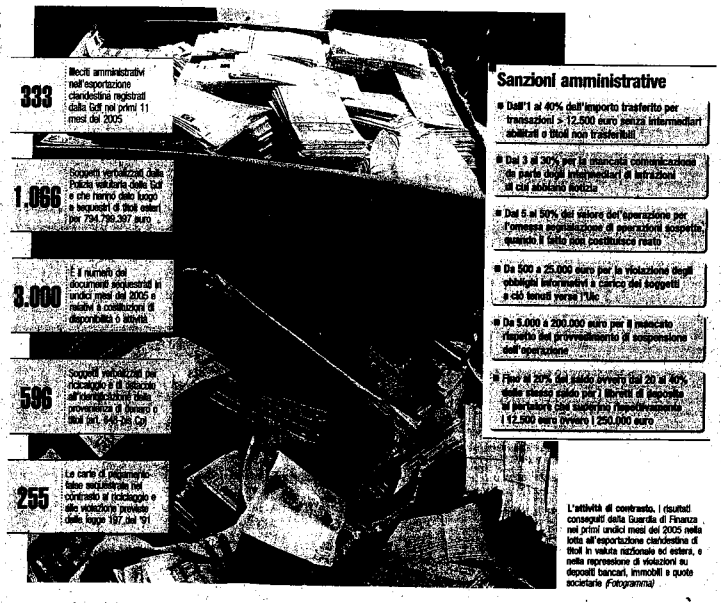

L'attività di contrasto. I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza nei primi undici mesi del 2005 nella lotta all'esportazione clandestina di titoli in valuta nazionale ed estera, e nella repressione di violazioni su depositi bancari, immobili e quote societarie *(Fotogramma)*

In arrivo / Controlli a tutto campo

Attenzione anche su operazioni lecite

Mentre il legislatore italiano si adoperava per l'attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia di riciclaggio, l'Unione europea ha emanato la cosiddetta terza direttiva, 2005/60 pubblicata sulla Gazzetta europea il 25 novembre scorso, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Con la nuova fonte comunitaria si vuole incidere non solo sui soggetti che riciclano denaro, ma anche sui soggetti che finanziano il terrorismo.

Intanto Bruxelles va avanti e vara una nuova normativa

● **La terza direttiva.** La peculiarità fondamentale del nuovo provvedimento consiste nel fatto che l'attenzione non è più rivolta solo alle transazioni di capitali di matrice illecita, ma anche alla raccolta di beni o di denaro di matrice lecita. Non più quindi vigilanza solo sul danaro sporco ma anche su quello pulito.

La nuova direttiva si applicherà sia agli intermediari finanziari e alle attività di servizi, compresi i professionisti, che ai fornitori di merci, allorquando le transazioni superino la soglia di 15.000 euro, versati con un'operazione unica o con diverse operazioni apparentemente collegate.

● **I nuovi obblighi.** La nuova logica del legislatore comunitario antiriciclaggio traspare dai nuovi obblighi di identificazione concepiti, maggiormente profondi rispetto al passato in quanto prevedono la verifica dell'identità del cliente da parte dell'intermediario, l'individuazione del reale beneficiario delle transazioni e la natura del rapporto d'affari attraverso informazioni, dati e documenti ottenuti da fonti affidabili.

Tra le vari misure auspicate, sono state previste anche procedure di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio — secondo un concetto di gradualità dell'intervento — e di garanzia dell'osservanza di tutte le disposizioni a opera del personale dei soggetti chiamati alla collaborazione attiva.

La direttiva accenna anche a un generale obbligo per i Paesi Ue di assicurare che regoleranno con la propria normazione interna il controllo sulle azioni, sugli scambi transnazionali e sul mercato dei prodotti finanziari derivati, investendo le relative autorità di vigilanza. Il monito comunitario concerne quindi l'intento di rafforzare il controllo sulle azioni al portatore e sulle altre forme di trasferimento degli assetti societari in forma anonima, anche se non è stata dettata all'uopo una specifica regolamentazione cui far adeguare i Paesi Ue, che rimarranno liberi di trovare proprie soluzioni di diritto interno.

● **L'attuazione.** Tutto ciò dovrà avvenire entro due anni dall'emanazione della direttiva (2007), termine previsto per il recepimento della stessa a cura degli Stati membri. Per valutare le osservazioni dei professionisti sulla normativa in fase di decollo la Commissione europea ha messo online un questionario che consente di fornire in anonimato le riflessioni sull'efficacia delle disposizioni e, soprattutto, sui costi che i professionisti dovranno affrontare per adempiere ai nuovi obblighi, nonché sull'impatto che essa potrà avere sulla domanda di servizi legali e professionali in genere.

Adempimenti / I dubbi

«Sospetti» ancora tutti da definire

Il punto cruciale della nuova disciplina che si tramuterà in un maggior impegno dei professionisti sta tutto nell'individuazione delle operazioni potenzialmente sospette da dover segnalare alle autorità competenti.

● **Inquadramento giuridico delle operazioni.** Non disponendo della definizione giuridica di operazione ai fini dell'attività libero-professionale, diventa problematico definire l'oggetto dell'adempimento di segnalazione richiesto dalle nuove regole. Ciò sottende, da un parte, il rischio di un eccesso di segnalazioni non necessarie (nel caso in cui i professionisti segnalassero tutte le operazioni, senza operare una lettura critica delle stesse), dall'altra parte, che i professionisti si ritrovino poi in assenza di un chiaro dettato da osservare.

Potrebbe finire per crearsi un sistema severo ma non efficace

Elementi, questi, che danno luogo a una normazione virtualmente presente ma priva di effetti concreti.

● **Le richieste dei professionisti.** I rappresentanti delle categorie professionali interessate (dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai) hanno infatti da tempo richiesto al Ministero che, non solo gli indici di sospetto e i criteri di anomalia dai quali dipenderà l'obbligo della segnalazione siano definiti con chiarezza, ma che sia in prima battuta definito il concetto di «operazione».

Gli indici di anomalia dovrebbero peraltro essere definiti dall'Ufficio italiano cambi al di fuori della disciplina secondaria di attuazione, in linea con l'auspicio del Consiglio di Stato e degli operatori, inclini a trovare non in una norma cogente bensì in un documento di istruzioni di prassi le linee guida per ben adempiere.

Si tratterebbe cioè di una istruzione esplicativa e di indirizzo, analoga a quella dei cosiddetti "decalogho emanati" negli anni passati dal Governatore della Banca d'Italia per gli intermediari bancari e dagli organi di vertice delle altre categorie di intermediari finanziari interessate.

Nella precedente versione di regolamento i criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette concernevano, in sintesi, l'obbligo di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con la clientela, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

L'articolato, in particolare, sottolineava l'esigenza di aver riguardo al coinvolgimento di soggetti operanti in Paesi a regime fiscale privilegiato o non cooperativi, a operazioni effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato, all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi.